



CONSIGLIO DI BACINO

**VERONA
NORD**

AMBIENTE E TERRITORIO

PIANO DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

2023 - 2025

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

ING. ANDREA BOMBIERI

Sommario

1	OGGETTO DEL PIANO.....	1
1.1	ANALISI DEL CONTESTO	2
1.1.1	Contesto esterno	2
1.1.2	Contesto interno	4
2	INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ	6
2.1	INCONFERIBILITÀ	7
2.2	INCOMPATIBILITÀ.....	7
3	ACCERTAMENTI DEL RESPONSABILE DEL PIANO ANTICORRUZIONE	8
3.1	GESTIONE DEI RISCHI	8
3.1.1	Mappatura dei processi	8
3.1.2	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	12
3.1.3	TRATTAMENTO DEL RISCHIO.....	18
3.2	TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI DI ILLECITO (C.D. WHISTLEBLOWER)....	19
3.2.1	Modalità di segnalazione	20
4	PATTI DI INTEGRITÀ NEGLI AFFIDAMENTI	21
5	SEZIONE TRASPARENZA	22
6	APPROVAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PTPCT	22

1 OGGETTO DEL PIANO

Con Legge n. 190 del 6 novembre 2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" è stato introdotto nel nostro ordinamento un sistema di prevenzione e contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione, che prevede, fra l'altro, la predisposizione di un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC).

Il D.Lgs. 97/2016, che ha modificato il D.Lgs. 33/2013 sul "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", ha previsto l'accorpamento tra programmazione della trasparenza e programmazione delle misure di prevenzione della corruzione; pertanto già a far data dall'anno 2017 i contenuti del Programma Triennale della Trasparenza confluiscono nel PTPC, diventando un unico Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT).

Il Consiglio di Bacino Verona Nord, in quanto ente di diritto pubblico, è sottoposto al rispetto delle predette disposizioni legislative e ne dà attuazione con il presente provvedimento. Il Piano contiene la definizione della strategia di prevenzione dei rischi di corruzione nel Consiglio di Bacino Verona Nord, nonché gli elementi fondamentali per la garanzia della trasparenza di dati e informazioni per il triennio 2023/2025.

Con deliberazione n. 1064 del 13 novembre 2019 ANAC ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, nel quale ha deciso di rivedere e consolidare in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni, relative alla parte generale, fornite fino a tale data, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono anche stati oggetto di appositi atti regolatori. Sono pertanto superate le indicazioni contenute nelle parti generali dei PNA e degli Aggiornamenti adottati in precedenza tra cui la tabella di cui allegato n.5.

Il presente documento, pertanto, è stato steso sulla base delle indicazioni del PNA 2019. Inoltre, si informa che il presente documento è stato steso dal Direttore, nella veste di Responsabile della Trasparenza e Corruzione, con la collaborazione del personale del Consiglio di Bacino Verona Nord, tenendo conto inoltre che non sono pervenute segnalazioni o proposte, a seguito di pubblicazione di specifico avviso avvenuta in data 02/11/2022. Peraltro, considerata la recente strutturazione e organizzazione dell'ente, si procederà, anche per i successivi aggiornamenti, con l'attivazione di forme di consultazione adeguatamente pubblicizzate, allo scopo di sollecitare la società civile a formulare proposte da considerare in sede di adozione del PTPCT. Nello specifico si è

reputato opportuno, anche per motivi di efficienza ed efficacia amministrativa, pubblicare, sul sito istituzionale alla sezione Amministrazione Trasparente, un avviso per poter formulare, tramite la mail istituzionale del Consiglio di Bacino, proposte o contributi da tenere in considerazione per l'elaborazione del PTPCT.

1.1 ANALISI DEL CONTESTO

L'analisi del contesto è focalizzata sulle potenziali pressioni e criticità del contesto, esterno e interno. L'ANAC auspica che venga fornita evidenza specifica di come l'analisi di contesto esterno abbia portato elementi utili alla successiva gestione del rischio.

Rispetto alla valutazione del rischio, l'ANAC specifica che *"l'allegato 5 del PNA 2013 non va più considerato un riferimento metodologico da seguire"* (ma concedendo una certa gradualità per il cambio dell'approccio, in quanto si stabilisce che "laddove le amministrazioni abbiano già predisposto il PTPCT utilizzando l'Allegato 5 al PNA 2013, il nuovo approccio valutativo di tipo qualitativo può essere applicato in modo graduale in ogni caso non oltre l'adozione del PTPCT 2022-2024", suggerendo di adottare un approccio di tipo qualitativo, dando ampio spazio alla motivazione della valutazione e garantendo la massima trasparenza.

La valutazione del rischio si basa in ogni caso sulle medesime voci e precisamente:

- livello di interesse esterno,
- grado di discrezionalità del decisore interno alla PA,
- manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata,
- grado di attuazione delle misure di trattamento,

In ambito di trattamento del rischio si chiede alle amministrazioni di non "limitarsi a proporre delle misure astratte o generali, ma progettare l'attuazione di misure specifiche e puntuali. Un PTPCT privo di misure adeguatamente programmate (con chiarezza, articolazione di responsabilità, articolazione temporale, verificabilità dell'effettiva attuazione, verificabilità efficacia), risulterebbe mancante del contenuto essenziale previsto dalla legge". Per ultimo, è interessante lo spazio dato alla fase del monitoraggio, sia dell'attuazione sia dell'idoneità/efficacia delle misure di trattamento del rischio.

Le risultanze del monitoraggio sulle misure di prevenzione della corruzione, viene ribadito, costituiscono il presupposto della definizione del successivo PTPCT.

1.1.1 Contesto esterno

La peculiarità del contesto esterno, dello specifico settore di intervento in cui si inserisce

l'attività dell'ente, rappresenta un ruolo di rilievo fondamentale nella redazione del documento. Sotto questo aspetto è opportuno evidenziare che l'aggiornamento 2018 al PNA contiene una sezione con uno specifico approfondimento relativo alla "Gestione dei rifiuti", tutt'ora valido. Da questa sezione emerge, infatti, l'importanza dell'esistenza di una Autorità d'Ambito la quale è ente sovracomunale che garantisce la gestione unitaria dei rifiuti all'intero di un Ambito Territoriale Ottimale (ATO); ad essa sono riconosciute le funzioni di governo a garanzia dell'unitarietà della gestione, mentre quelle di gestione dei servizi sono affidate al soggetto affidatario, al gestore. ANAC ha rilevato, nella sua analisi dello stato di fatto, diverse criticità nell'attuazione della normativa da parte degli enti, quali le dimensioni degli ATO, la mancanza di operatività da parte degli enti di governo d'ambito, l'affidamento del servizio in autonomia da parte dei singoli comuni. Queste situazioni favoriscono, secondo l'aggiornamento 2018 al PNA, il formarsi di eventi rischiosi come frammentazione gestionale, mantenimento di un certo potere da parte dei comuni che partecipano direttamente alle società alle quali l'autorità affida il servizio, creando conflitti di interessi. Il Consiglio di Bacino non rispecchia la situazione critica sopra descritta. Infatti, l'art. 3-bis, co. 1, del D.L. 138/2011 convertito con modificazioni in L. 148/2011 stabilisce che "A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni (...) organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi" e il successivo co. 1-bis stabilisce che "Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente (...)". La Regione Veneto, pertanto, con legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52, ha introdotto "Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)»", prevedendo tra l'altro, che: - la Giunta regionale approva il riconoscimento dei bacini territoriali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a livello provinciale o, su proposta motivata degli enti locali interessati, di bacini territoriali di diversa dimensione, infraprovinciale o interprovinciale, in base al criterio di

differenziazione territoriale e socioeconomica, anche ai sensi dell'art. 3 bis, comma 1, del citato D.L. 138/2011; - gli enti locali ricadenti nei bacini territoriali esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso i Consigli di Bacino. I Consigli di Bacino operano in nome e per conto degli Enti Locali in essi associati, secondo modalità definite dall'apposita convenzione che li istituisce, e sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, per lo svolgimento delle attività connesse alle funzioni di programmazione, organizzazione, affidamento e controllo del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani. Con D.G.R.V. del 21.01.2014 n. 13 la Regione Veneto ha, pertanto, provveduto ad individuare i bacini territoriali ottimali per il servizio rifiuti.

Il Consiglio di Bacino Verona Nord è l'Ente di governo del servizio rifiuti con il compito di programmare, organizzare e controllare il servizio pubblico di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani del bacino territoriale ottimale per la zona di Verona cd Nord che comprende 58 comuni.

Al fine di evitare la gestione frammentaria e disomogenea fra le diverse amministrazioni locali, i comuni aderenti al Consiglio di Bacino Verona Nord condividono gli obiettivi nelle aree di raccolta differenziata, standard di servizio e trattamento economico.

L'ente locale responsabile del coordinamento è identificato nel comune del bacino avente il maggior numero di abitanti e le quote di partecipazione dei singoli comuni del bacino sono basate sul numero di abitanti dello stesso ed aggiornate in base all'ultimo censimento ISTAT.

1.1.2 Contesto interno

L'analisi del contesto interno riguarda gli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione per processi che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo e permette di far emergere la complessità dell'amministrazione.

Il Consiglio di Bacino è dotato dei seguenti organi: l'Assemblea, formata dai Sindaci, o loro delegati, degli enti locali partecipanti al Consiglio che ha funzione di indirizzo e di controllo politico-amministrativo;

il Comitato di Bacino, composto dal Presidente del Consiglio di Bacino e sei membri scelti fra i componenti dell'Assemblea, che è l'organo esecutivo;

il Presidente del Consiglio di bacino, scelto fra i componenti dell'Assemblea, che ha la rappresentanza legale dell'ente;

il Revisore Unico dei Conti cui è affidata la revisione economico finanziaria dell'ente;

il direttore, nominato dall'Assemblea su proposta del Comitato ha, in particolare, la responsabilità della struttura operativa del Consiglio. Al direttore, inoltre, essendo la sola figura dirigenziale posta in posizione apicale nell'organigramma dell'ente, sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 7 della Legge 190/2012 in merito al conferimento a figure dirigenziali interne dell'incarico di RPCT, è stato confermato anche incarico di responsabile della prevenzione della corruzione, giusta deliberazione 57 del 20/10/2022 del Comitato di Bacino.

Le ridotte dimensioni del Consiglio hanno comportato una assunzione di più incarichi nella figura del Direttore, sebbene l'esposizione a rischi di corruzione sia contenuta in considerazione delle caratteristiche dell'attività del Consiglio e del contesto in cui opera. Per questo motivo rappresentano un'importanza rilevante gli altri organi dell'ente - Presidente, Comitato di Bacino, Assemblea, Revisore Unico - che hanno anche il compito di compensare tale concentrazione. Inoltre, ulteriore limitazione al rischio viene data dal fatto che statutariamente il Direttore esegue la propria attività nei limiti delle indicazioni degli organi amministrativi, all'interno del budget di bilancio, nei limiti degli obiettivi e indirizzi stabiliti dagli organi stessi e, infine, con la presenza di controlli da parte del Revisore unico e degli altri organi amministrativi.

Il Direttore è stato anche individuato responsabile RASA per l'inserimento e l'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante presso l'AUSA (Anagrafe unica delle stazioni appaltanti) sino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dall'art. 38 del nuovo codice degli appalti (D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.). L'inserimento del nominativo del RASA all'interno del Piano è espressamente richiesto, come misura organizzativa di trasparenza in funzione della prevenzione della corruzione, dal PNA 2019 (paragrafo 4 della Parte IV). Infine, la struttura organizzativa dell'ente è decisamente snella e semplificata così da rendere minima la possibilità che si concretizzino fenomeni corruttivi. Al momento, infatti, sono presenti il direttore e il fabbisogno del personale e relativo organigramma prevede tre figure e precisamente tre dipendenti di categoria D.

L'Ufficio di Bacino comprende tre dipendenti, secondo la seguente struttura organizzativa.



In questa fase iniziale dell'attività del Consiglio di Bacino Verona Nord è attiva una convenzione con il Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero che prevede l'ausilio della struttura operativa del per l'espletamento di attività di supporto tecnico amministrativo.

2 INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ

L'ANAC, con delibera n. 833 del 3 agosto 2016, ha definito le Linee Guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione.

Il responsabile del Piano anticorruzione cura che nell'amministrazione siano rispettate le disposizioni del D.Lgs. n. 39/2013 sull'inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. A tale fine, laddove riscontrate, il responsabile contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità previste dalla legge.

La disciplina dettata dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, concerne le ipotesi di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti, negli enti pubblici economici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, regolati e finanziati dalle pubbliche amministrazioni.

2.1 INCONFERIBILITÀ

Qualora il Responsabile venga a conoscenza del conferimento di un incarico in violazione delle norme del D.Lgs. n. 39/2013 o di una situazione di inconferibilità, deve avviare d'ufficio un procedimento di accertamento.

Nel caso di una violazione delle norme sull'inconferibilità, la contestazione della possibile violazione va effettuata sia nei confronti dell'organo che ha conferito l'incarico sia del soggetto cui l'incarico è stato conferito.

Il procedimento avviato nei confronti del suddetto soggetto deve svolgersi nel rispetto del principio del contraddittorio affinché possa garantirsi la partecipazione degli interessati.

L'atto di contestazione deve contenere:

- una breve ma esaustiva indicazione del fatto relativa alla nomina ritenuta inconferibile e della norma che si assume violata;
- l'invito a presentare memorie a discolpa, in un termine non inferiore a dieci giorni, tale da consentire, comunque, l'esercizio del diritto di difesa.

Chiusa la fase istruttoria, il responsabile accerta se la nomina sia inconferibile e dichiara l'eventuale nullità della medesima.

Dichiarata nulla la nomina, il responsabile valuta altresì se alla stessa debba conseguire, nei riguardi dell'organo che ha conferito l'incarico, l'applicazione della misura inibitoria di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 39/2013. A tal fine costituisce elemento di verifica l'imputabilità a titolo soggettivo della colpa o del dolo quale presupposto di applicazione della misura medesima

2.2 INCOMPATIBILITÀ

L'accertamento da parte del responsabile del Piano anticorruzione di situazioni di incompatibilità di cui ai capi V e VI del decreto 39 del 2013 comporta la decadenza di diritto dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo. La decadenza opera decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del responsabile, dell'insorgere della causa di incompatibilità.

Ai sensi dall'art. 15 D.Lgs. n. 39/2013 al RPCT è affidato il compito di vigilare sul rispetto delle disposizioni sulle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al medesimo decreto legislativo, con capacità proprie di intervento, anche sanzionatorio e di segnalare le violazioni all'ANAC.

Gli incarichi rilevanti ai fini dell'applicazione del regime delle incompatibilità e inconferibilità sono gli incarichi dirigenziali interni ed esterni, gli incarichi amministrativi di vertice, di Amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico, le cariche in Enti privati

regolati o finanziati, i componenti di organo di indirizzo politico, come definiti all'art. 1 del D.Lgs. n. 39/2013.

A tal fine:

- all'atto di nomina il soggetto deve sottoscrivere una dichiarazione di insussistenza delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013. Tale dichiarazione è condizione di efficacia dell'incarico;
- necessario è inoltre provvedere alla pubblicazione contestuale dell'atto di conferimento dell'incarico, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013, e della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, ai sensi dell'art. 20, co. 3, del D.Lgs. n. 39/2013.

3 ACCERTAMENTI DEL RESPONSABILE DEL PIANO ANTICORRUZIONE

Al fine di agevolare le attività di accertamento, controllo e verifica, come previsto dall'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013, all'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto che va comunicata entro 5 giorni al referente del responsabile del Piano oppure al responsabile del Piano.

3.1 GESTIONE DEI RISCHI

3.1.1 Mappatura dei processi

Tenuto conto delle dimensioni contenute dell'ente, nonché della sua organizzazione, che prevede la concentrazione di incarichi nella figura del Direttore-RPCT, sono stati individuati tutti i processi presenti nell'ente suddividendoli per aree di rischio:

- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
- Le decisioni in materia vengono assunte dal Comitato di Bacino in attuazione di regolamento da adottare in esecuzione dell'art. 12 della legge 241 del 1990.
- Attività di programmazione acquisti, lavori e servizi e di scelta del contraente e affidamento forniture, lavori e servizi
- Acquisizione e gestione del personale
- Gestione delle entrate e delle spese e di predisposizione atti amministrativi di pagamento, di servizio di cassa, di predisposizione dei documenti di bilancio

dell'ente, di rimborso spese viaggi e/o missioni, finanziamenti dell'ente, contabilizzazione entrate derivanti da illeciti amministrativi

- Incarichi e nomine
- Attività di assistenza giuridica e normativa, di formulazione pareri, di assistenza legale alla direzione per le scelte strategiche del Consiglio di Bacino, di gestione del precontenzioso e del contenzioso, attività stragiudiziale
- Funzionamento dell'ente, affari generali e segreteria: attività di convocazione e verbalizzazione delle sedute degli organi dell'ente e formazione dei relativi atti
- Attività di predisposizione di regolamenti per il funzionamento dell'ente, di regolamenti di gestione del servizio
- Rapporti con altre Amministrazioni; attività di predisposizione e gestione Protocolli di Intesa, Accordi di Cooperazione e Collaborazione con altre Amministrazioni, Enti Pubblici, Istituzioni e Associazioni di categoria.

Area di rischio e processi	
AREA DI RISCHIO 1 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo 1: attività di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari.
AREA DI RISCHIO 2 Contratti	Processo 1: attività di programmazione acquisti, lavori e servizi Processo 2: attività di scelta del contraente e affidamento forniture, lavori e servizi
AREA DI RISCHIO 3 Acquisizione e gestione del personale	Processo 1: attività di selezione, acquisizione, progressione e gestione personale, collaboratori, distaccati, compresa attività di sicurezza, sorveglianza sanitaria e formazione Processo 2: attività di conferimento incarichi di collaborazione
AREA DI RISCHIO 4 Gestione delle entrate e delle spese	Processo 1: attività di gestione delle spese e delle entrate, di predisposizione atti amministrativi di pagamento, di servizio di cassa, di predisposizione dei documenti di bilancio dell'ente, di rimborso spese viaggi e/o missioni.

Area di rischio e processi	
AREA DI RISCHIO 5 Affari legali, pareri e contenzioso	Processo 1: attività di assistenza giuridica e normativa, di formulazione pareri, di assistenza legale alla direzione per le scelte strategiche del Consiglio di Bacino, di gestione del precontenzioso e del contenzioso, attività stragiudiziale
AREA DI RISCHIO 6 Funzionamento dell'ente, affari generali e segreteria	Processo 1: attività di convocazione e verbalizzazione delle sedute degli organi dell'ente e formazione dei relativi atti Processo 2: coordinamento dell'istruttoria degli atti della direzione e degli organi amministrativi dell'ente Processo 3: attività di protocollazione dei documenti in ingresso e in uscita e di centralino Processo 4: attività di predisposizione di regolamenti per il funzionamento dell'ente, di regolamenti di gestione del servizio. Processo 5: attività di gestione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 33/2013 (c.d. Decreto Trasparenza) e in materia di anticorruzione, nonché di pubblicazione di atti
AREA DI RISCHIO 7 Gestione dei rapporti con altre Amministrazioni	Processo 1: attività di predisposizione e gestione Protocolli di Intesa, Accordi di Cooperazione e Collaborazione con altre Amministrazioni, Enti Pubblici, Istituzioni e Associazioni di categoria
AREA DI RISCHIO 8 Gestione dei rapporti con gli utenti	Processo 1: attività di gestione delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato)
AREA DI RISCHIO 9 Gestione dei rifiuti	Processo 1: Organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

3.1.2 VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La valutazione del rischio è la fase nella quale il rischio è identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive o preventive.

Si può rilevare che nel contesto in cui opera il Consiglio di Bacino Verona Nord i fattori abilitanti il rischio sono nel complesso contenuti.

L'ente opera, infatti, in un clima di adeguata diffusione della cultura della legalità, favorita anche da un sistema di trasparenza e in cui inoltre esiste una distinzione a livello istituzionale tra competenze politiche e amministrative. Infine, come già sopra precisato, sebbene esista una effettiva concentrazione delle responsabilità dei diversi processi in capo al Direttore, la stessa è bilanciata dalla presenza di altri organi previsti da Statuto

Si ritiene che, sulla base del contesto esterno ed interno e di quanto stabilito da ANAC, si possano suddividere le aree a rischio in tre indici di valutazioni che vanno da:

- rischio basso
- rischio medio
- rischio alto

Area di rischio e processi	Identificazione del rischio	Valutazione Rischio	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata
AREA DI RISCHIO 1 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			
Processo 1: attività di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari	Predisposizione atti con contenuti di favore	Basso	Al momento non sussiste l'esigenza di adottare ulteriori azioni oltre alla pubblicazione degli atti.
AREA DI RISCHIO 2 Contratti			
Processo 1: attività di programmazione acquisti, lavori e servizi	Effettuazione di acquisti, forniture o servizi non necessari	Basso	Non sono presenti interessi esterni economici rilevanti, in quanto, in base alla natura del Consiglio, non si effettuano affidamenti di lavori e gli acquisti e i servizi richiesti sono di modesta entità.

Processo 2: attività di scelta del contraente e affidamento forniture, lavori e servizi	Violazione della normativa europea e nazionale in materia di appalti pubblici, affidamento di lavori o servizi o forniture di beni a società compiacenti, frazionamento degli acquisti in economia, definizione di requisiti di accesso alla gara ad hoc al fine di favorire un determinato concorrente, mancato controllo requisiti	Basso	Non sono presenti interessi esterni economici rilevanti, in quanto, in base alla natura del Consiglio, non si effettuano affidamenti di lavori e gli acquisti e i servizi richiesti sono di modesta entità.
AREA DI RISCHIO 3 Acquisizione e gestione del personale			
Processo 1: attività di selezione, acquisizione, progressione e gestione personale, collaboratori, distaccati, compresa attività di sicurezza, sorveglianza sanitaria e formazione	distorsione ed errata valutazione circa le esigenze dell'assunzione, descrizione della professionalità richiesta o prove selettive predisposte in modo tale da favorire una determinata persona, creazione di commissioni e valutazione delle prove non imparziale	Basso	Il Consiglio, qualora intenda assumere una nuova risorsa, è tenuto, obbligatoriamente ad adottare le procedure concorsuali previste per gli Enti locali (decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche").
Processo 2: attività di conferimento incarichi di collaborazione	mancaanza rispetto della normativa di settore	Basso	Il rilascio di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi ai dipendenti è una fattispecie eccezionale considerata anche la struttura dell'ente; in ogni caso le autorizzazioni vengono rilasciate dagli organi di volta in volta competenti – Comitato di Bacino o Direttore – sulla base di richieste da parte dei dipendenti. Rientrano tra gli incarichi anche quello conferito al Revisore Unico e Nucleo di Valutazione

			e quelli che vengono conferiti per mancanza di competenze specifiche all'interno dell'ente, incarichi alquanto limitati sia nel numero che nel compenso.
AREA DI RISCHIO 4 Gestione delle entrate e delle spese			
Processo 1: attività di gestione delle spese e delle entrate, di predisposizione atti amministrativi di pagamento, di servizio di cassa, di predisposizione dei documenti di bilancio dell'ente e delle società controllate, di rimborso spese viaggi e/o missioni, finanziamenti dell'ente, contabilizzazione entrate derivanti da illeciti amministrativi	pagamento in mancanza della effettiva prestazione o titolo	Basso	Stante l'attività prettamente regolatoria dell'ente, i pagamenti sono alquanto contenuti e sono relativi per lo più alle spese di funzionamento dell'ente. Il procedimento di pagamento è segregato in più distinti soggetti, tracciato informaticamente nelle varie fasi.
AREA DI RISCHIO 5 Affari legali, pareristica e contenzioso			
Processo 1: attività di assistenza giuridica e normativa, di formulazione pareri, di assistenza legale alla direzione per le scelte strategiche del Consiglio di Bacino, di gestione del precontenzioso e del contenzioso, attività stragiudiziale	rilascio di pareri e consulenze influenzati dalla controparte memorie difensive non complete	Basso	L'attività viene svolta dal Direttore con eventuale supporto di legale appositamente nominato e di comprovata e specifica preparazione e competenza in materia. La individuazione del legale avviene mediante deliberazione del Comitato di Bacino.
AREA DI RISCHIO 6 Funzionamento dell'ente, affari generali e segreteria			

Processo 1: attività di convocazione e verbalizzazione delle sedute degli organi dell'ente e formazione dei relativi atti	Verbalizzazione parziale o incompleta	Basso	Tutti gli atti sono soggetti a pubblicazione
Processo 2: coordinamento dell'istruttoria degli atti della direzione e degli organi amministrativi dell'ente	Rallentamento dell'istruttoria	Basso	Ricordato il contesto in cui opera l'ente, si rileva che tutti gli atti sono soggetti alla pubblicazione all'albo on line e sulla sezione Amministrazione Trasparente.
Processo 3: attività di protocollazione dei documenti in ingresso e in uscita e di centralino	Protocollazione assente o non conforme	Basso	Il sistema è informatizzato e il registro è depositato secondo le disposizioni normative. Il lavoro viene svolto, a rotazione, dai diversi componenti dell'ufficio. Sono ridotti i casi di documenti cartacei. L'Ente si è dotato inoltre, con delibera del comitato n. 52 del 23-09-2022 di un Manuale di gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali, del sistema di conservazione digitale dei documenti informatici e degli archivi.
Processo 4: attività di predisposizione di regolamenti per il funzionamento dell'ente, di regolamenti di gestione del servizio.	Predisposizione di atti con contenuti di favore	Basso	Ricordato il contesto in cui opera l'ente, si rileva che tutti gli atti sono soggetti alla pubblicazione all'albo on line e sulla sezione Amministrazione Trasparente.
Processo 5: attività di gestione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 33/2013 (c.d. Decreto Trasparenza) e in materia di anticorruzione, nonché di pubblicazione di atti	Mancata pubblicazione atti	Basso	La sezione trasparenza viene costantemente monitorata e aggiornata.
AREA DI RISCHIO 7 Gestione dei rapporti con altre Amministrazioni			
Processo 1: attività di predisposizione e gestione Protocolli di Intesa, Accordi di Cooperazione e	Predisposizione di atti con contenuti di favore	Basso	Le convenzioni e i contratti a favore dei comuni soci sono sottoscritte dal direttore, previa approvazione degli schemi da parte dell'Assemblea, istruita dal Comitato di Bacino.

Collaborazione con altre Amministrazioni, Enti Pubblici, Istituzioni e Associazioni di categoria			
AREA DI RISCHIO 8 Gestione dei rapporti con gli utenti			
Processo 1: attività di gestione delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato)	rilascio di documentazione a non aventi titolo	Basso	Non si sono ad oggi verificati casi di contestazione.
AREA DI RISCHIO 9 Gestione dei rifiuti			
Processo 1: Organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.	Violazione della normativa europea e nazionale in materia di appalti pubblici, affidamento di lavori o servizi o forniture di beni a società compiacenti, definizione di requisiti di accesso alla gara ad hoc al fine di favorire un determinato concorrente, mancato controllo requisiti	Medio	Nell'ambito del processo di affidamento stabilito dall'Assemblea del Consiglio di Bacino Verona Nord è previsto un controllo istruttorio da parte di più soggetti: Direttore, Commissione tecnica composta da tre soggetti esterni e Comitato di Bacino. Su tale procedimento è inoltre previsto il coinvolgimento di ANAC attraverso la richiesta di iscrizione all'elenco di cui all'art. 192 del D.Lgs. 50/2016. Ulteriore elemento di trasparenza è garantito dalla pubblicazione della relazione ex art. 34, comma 20 del d.l. n. 179 del 2012.

3.1.3 TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Il trattamento del rischio è la fase volta ad individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi. Al fine di garantire la prevenzione del rischio corruttivo e la trasparenza, sono individuate le seguenti misure:

- **Trasparenza dei dati:** In adempimento a quanto previsto dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016, avente ad oggetto il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", si ritiene di provvedere alla completa pubblicazione dei dati e dei provvedimenti oggetto di pubblicazione. Provvedere ad aggiornare, nel proprio sito web istituzionale, la sezione "Amministrazione trasparente"
- **Formazione:** Il personale sarà formato, inoltre, in materia di trasparenza e corruzione sia attraverso il costante confronto con il RPC sia per mezzo di una formazione specifica attraverso la partecipazione a corsi di formazione da parte del personale di volta in volta individuato. La formazione in tema di anticorruzione dovrà essere rivolta principalmente alla conoscenza della normativa in materia, con particolare riferimento alla L. 190/2012 ed ai D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. e 39/2013, nonché all'esame, studio ed analisi dettagliata dei procedimenti individuati "a rischio", sia per una corretta applicazione della nuova normativa, sia per individuare eventuali soluzioni organizzative più appropriate per la riduzione dei rischi.
- **Rotazione del personale:** La rotazione del personale, come noto, costituisce una misura organizzativa di prevenzione della corruzione nell'ambito delle pubbliche amministrazioni. L'alternanza del personale tende infatti a ridurre il rischio che un dipendente, permanendo per un lungo periodo di tempo in un ufficio e occupandosi sempre delle stesse attività lavorative, possa venire sottoposto a pressioni esterne ovvero possa instaurare relazioni non pertinenti con gli utenti finali o attivare dinamiche inadeguate. Tuttavia, la ristretta dimensione complessiva dell'ente e la disponibilità di risorse umane molto contenuta non consentono di realizzare la programmazione della rotazione del personale, peraltro la stessa non viene ritenuta una misura fondamentale per garantire la legalità nell'operato all'interno del Consiglio di Bacino Verona Nord, in quanto la possibilità che si verifichino rischi di corruzione è assolutamente ridotta.

- Cause di inconferibilità e incompatibilità: si ritiene di porre in essere la verifica di tutte le attestazioni di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi conferiti (costante). Al momento del conferimento dell'incarico viene richiesto all'interessato di presentare l'attestazione dell'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, di cui al D.Lgs. 39/2013, e il RPCT in ossequio alla deliberazione di ANAC n. 833 del 3/8//2016 vigila sul rispetto di tale normativa. In particolare il RPCT, come già sopra indicato, è tenuto, ai sensi della deliberazione di ANAC n. 671 del 21/06/2016, ad effettuare ogni dovuta verifica.

3.2 TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI DI ILLECITO (C.D. WHISTLEBLOWER).

Chiunque venga a conoscenza di fatti e/o comportamenti che possano considerarsi in violazione del presente piano anticorruzione è tenuto a segnalarlo al Responsabile del Piano.

In dettaglio, si ritiene che le condotte illecite che costituiscono oggetto di segnalazioni intercettano sicuramente:

- comportamenti che si materializzano in delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, c.p. (ossia le ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari, disciplinate rispettivamente agli artt. 318, 319 e 319-ter del predetto codice);
- comportamenti dai quali possa riscontrarsi l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui - a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*.

A titolo meramente esemplificativo, si rammentano i casi di sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedimentali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro, ecc.

In buona sostanza, costituiscono oggetto di segnalazione le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

I fatti devono essere riportati secondo modalità circostanziate e chiare, se possibile con dovizia di particolari.

La presente sezione disciplina il procedimento volta alla segnalazione di fatti che possano avere attinenza al piano anticorruzione segnalati unicamente da dipendenti della struttura organizzativa allorquando il segnalante renda nota la sua identità.

Non rientrano in questa disciplina le segnalazioni anonime, quelle poste in essere da soggetti esterni in cui il segnalante renda nota la sua identità ovvero denunce obbligatorie all'autorità giudiziaria che devono essere fatte da soggetti il cui l'obbligo è previsto direttamente dalla legge.

3.2.1 Modalità di segnalazione

La segnalazione va effettuata:

- attraverso apposito strumento informatico di crittografia *end to end*;
- in forma scritta con consegna nelle mani del responsabile del Piano.

Ricevuta la segnalazione, il responsabile del Piano valuta entro e non oltre dieci giorni dal suo ricevimento la condizioni di procedibilità e se del caso redige una relazione da consegnare al responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari per l'esercizio delle eventuali azioni di competenza.

Nel caso in cui in ragione della segnalazione una persona sia sottoposta ad un procedimento disciplinare, questa può accedere mediante lo strumento del diritto di accesso anche al nominativo del segnalante, pur in assenza del consenso di quest'ultimo, solo se ciò sia "assolutamente indispensabile" per la propria difesa.

Spetta al Direttore valutare, su richiesta dell'interessato, se ricorrano le condizioni di assoluta indispensabilità della conoscenza del nominativo del segnalante ai fini della difesa.

Va da sé che sia in caso di accoglimento dell'istanza, sia in caso di diniego, il responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari deve ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1990 motivare la decisione.

Il Direttore può venire a conoscenza del nominativo del segnalante solamente quando il soggetto interessato chieda allo stesso che sia resa nota l'identità del segnalante per la sua difesa.

In questo caso sul Direttore gravano gli stessi doveri di comportamento, volti alla tutela della riservatezza del segnalante, cui sono tenuti il Responsabile della prevenzione della corruzione.

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della L. 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Va assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante sin dalla ricezione ed in ogni fase successiva del procedimento¹.

Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

La tutela della riservatezza trova tuttavia un limite nei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, reati per i quali deve, in relazione al fatto oggetto di segnalazione, esservi stata almeno una sentenza di condanna di primo grado sfavorevole al segnalante.

4 PATTI DI INTEGRITÀ NEGLI AFFIDAMENTI

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 83 bis, comma 3, del D.lgs 159/2013, come modificato dall'art. 3, comma 3 della legge 120/2020 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", l'Ente si impegna ad utilizzare nelle proprie procedure di affidamento e nei rapporti con gli operatori economici idonei Patti di Integrità per tutte le commesse pubbliche.

L'art. 83 bis, comma 3, come modificato dall'art. 3, comma 3 della legge 120/2020 stabilisce ora che "Le stazioni appaltanti prevedono negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto".

I patti di integrità sono uno strumento utile per contrastare la collusione e la corruzione nei contratti pubblici in cui la parte pubblica si impegna alla trasparenza e correttezza per il contrasto alla corruzione e il privato al rispetto di obblighi di comportamento lecito ed integro improntato a lealtà correttezza, sia nei confronti della parte pubblica che nei confronti degli altri operatori privati coinvolti nella selezione. I patti, infatti, non si limitano ad esplicitare e chiarire i principi e le disposizioni del Codice degli appalti ma specificano obblighi ulteriori di correttezza. L'obiettivo di questo strumento, infatti, è il coinvolgimento degli operatori economici per garantirne l'integrità in ogni fase della gestione del contratto pubblico.

¹Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 "*Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)*", pagina 4.

5 SEZIONE TRASPARENZA

Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016, che prevede l'accorpamento tra programmazione della trasparenza e programmazione delle misure di prevenzione della corruzione, viene stesa la presente sezione, anche al fine di indicare i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati come previsto dal medesimo decreto.

Il Responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati, ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., è il Direttore in qualità di RPCT. Egli riceve i dati dai vari uffici preposti al loro reperimento e dopo loro verifica li trasmette all'ufficio competente dando indicazioni per la loro pubblicazione.

6 APPROVAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PTPCT

Il comitato di bacino ai sensi dell'art 1 comma 8 della L.190/2012, adotta, entro il 31 gennaio di ogni anno, o comunque entro altri diversi termini di legge, nonché su proposta del PRCT, il PTPCT predisposto dal medesimo.

Eventuali variazioni che si rendano necessarie prima del termine di cui al paragrafo precedente, a seguito di eventuali modifiche legislative, vengono predisposte a cura del responsabile, della prevenzione dandone comunicazione al Comitato di Bacino.

Eventuali modifiche che, invece, si rendono opportune e/o necessarie per l'inadeguatezza del Piano a gestire l'efficace prevenzione, sono approvate dal Comitato di Bacino con proprio atto, sempre su richiesta del RPCT